



Regione Puglia

Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture
dipartimento.bilancioinfrastrutture.regione@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Sviluppo Economico

dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura

ufficio.amministrazione.sviluppo.rurale@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Mobilità

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia

Settore Ambiente – Servizio Acque
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Provincia B.A.T.

Servizio Ambiente

idrico@cert.provincia.bt.it

Città Metropolitana di Bari

Servizio tutela e valorizzazione ambiente
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Brindisi

Servizio Ambiente

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Provincia di Taranto

Servizio Ambiente

protocollo@pec.provincia.ta.it

Provincia di Lecce

Servizio Ambiente

ambiente@cert.provincia.le.it



Comuni della Puglia per il tramite dell'ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani)

segreteria@pec.anci.puglia.it

**Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di:**

Bari

oappc.bari@archiworldpec.it

Taranto

oappc.taranto@archiworldpec.it

Foggia

oappc.foggia@archiworldpec.it

Barletta-Andria-Trani

oappc.bat@archiworldpec.it

Brindisi

archbrindisi@pec.aruba.it

Lecce

architettilecce@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di:

Bari

segreteria@pec.ordingbari.it

Taranto

ordine.taranto@ingpec.eu

Foggia

ordine.foggia@ingpec.eu

Barletta-Andria-Trani

ordine.trani@ingpec.eu

Brindisi

ordine.brindisi@ingpec.eu

Lecce

ordine.lecce@ingpec.eu

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di:

Bari

collegio.bari@geopec.it

Taranto

collegio.taranto@geopec.it

Foggia

collegio.foggia@geopec.it



Lucera

collegio.lucera@geopec.it

Barletta-Andria-Trani

collegio.barlettaandriatrani@geopec.it

Brindisi

collegio.brindisi@geopec.it

Lecce

collegio.lecce@geopec.it

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di:

Bari

protocollo.odaf.bari@conafpec.it

Taranto

protocollo.odaf.taranto@conafpec.it

Foggia

protocollo.odaf.foggia@conafpec.it

Brindisi

protocollo.odaf.brindisi@conafpec.it

Lecce

protocollo.odaf.lecce@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Puglia

presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it

e, p.c.

Regione Puglia

Gabinetto del Presidente

capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia

piemontese.raffaele@pec.consiglio.puglia.it



Oggetto: CIRCOLARE – “Criteri applicativi della disciplina delle ZPSI (Zone di Protezione Speciale Idrogeologica) della Regione Puglia ed insediamenti agrivoltaici”.

PREMESSE

La Regione Puglia, ai sensi del combinato disposto della parte terza del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. e del **Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)**, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2009 e successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio regionale n. 154 del 23.05.2023, ha individuato le aree sottoposte a specifica tutela.

Tra queste, figurano le **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)** che rappresentano comparti fisico-geografici ritenuti strategici per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei.

Con la presente circolare si intende fornire alle amministrazioni pubbliche nonché ai soggetti privati alcune specifiche indicazioni in merito alla disciplina di queste aree tutelate dal PTA ed alle attività antropiche in esse vietate o consentite e/o soggette a verifica, al fine di assicurare certezza ed uniformità di applicazione delle succitate misure di tutela nell'espletamento dei procedimenti amministrativi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il PTA ha definito e tipizzato, all'art. 22 delle **Norme Tecniche di Attuazione (NTA)** e graficamente nell'Allegato C7, le “*Zone di Protezione Speciale idrogeologica (ZPSI)*” al fine di tutelare comparti fisico-geografici del territorio regionale di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei.

Le aree da sottoporre a tutela sono suddivise in 3 “zone” ben definite, codificate come zone “A”, “B” e “C”.

Per ognuna delle ZPSI, sono state prescritte specifiche misure di tutela vincolanti per le Amministrazioni, per i soggetti pubblici e privati (art 52 delle NTA).



In sintesi risulta quanto segue, rimandando comunque alla lettura dettagliata degli artt. 22 e 52 delle NTA:

Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di Tipo A

Queste sono aree di prevalente ricarica con bilancio idrogeologico positivo, che inglobano una marcata ridondanza di sistemi carsici complessi, e con una bassa antropizzazione ed uso del suolo non intensivo.

Devono essere assicurate la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei.

Per le zone in questione, come prescritto all'art. 52 delle NTA, è vietata:

- a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, con specifico riferimento alla ricarica naturale delle falde, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
- c) l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali;
- d) lo spandimento di fanghi e compost;
- e) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico;
- f) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- g) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;
- h) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- i) l'apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- j) la captazione, adduzioni idriche, derivazioni, scarichi nuovi depuratori.



Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di Tipo B

Devono essere assicurati la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, di deflusso e di ricarica.

Per le zone in questione, come prescritto all'art. 52 delle NTA, è vietata:

- a) La realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, con specifico riferimento alla ricarica naturale delle falde, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
- c) lo spandimento di fanghi e compost;
- d) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- e) l'utilizzo intensivo dei fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- f) l'apertura ed esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani (DCR n. 68 del 14.12.2021) e nel Piano di Gestione Rifiuti Speciali;

Limitatamente alle seguenti attività, è richiesto il parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale:

- Captazione, adduzioni idriche e derivazioni.

Limitatamente alle seguenti attività, è richiesto il parere vincolante della Struttura regionale competente:

- Realizzazione di scarichi di nuovi impianti di depurazione;
- Apertura di impianti di allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.



Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di Tipo C

Devono essere preservati lo stato di qualità dei corpi idrici di interesse e il loro equilibrio idrogeologico.

Limitatamente alle seguenti attività, è richiesto il parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale:

- Captazione, adduzione idrica e derivazione.

In tutte le ZPSI (A, B e C) è vietata l'apertura di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti, fatta salva la deroga per le attività già programmate nel Piano Regionale Attività estrattive ed autorizzate entro il 31 dicembre 2025.

Nelle ZPSI di tipo A e B le misure (divieti) di cui alle lettere a) e b) predette, si applicano solamente alle aree già tipizzate dagli strumenti urbanisti generali come contesti rurali o zone agricole (**zone territorialmente omogenee E** ai sensi del D.M. 1444/68), al momento dell'adozione delle predette NTA.

Per quanto riguarda le aree Buffer si rimanda al comma 9 dell'art. 52 delle NTA.

L'imposizione di specifici ed idonei divieti nelle aree oggetto di tutela ha la finalità di evitare l'insediamento di attività che possano modificare negativamente la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo e/o determinare il sovra sfruttamento della risorsa idrica stessa.

Non costituiscono divieti assoluti di trasformazione, ma rappresentano strumenti finalizzati a contemperare l'interesse pubblico di tutela con quello privato, orientando lo sviluppo di un territorio verso principi di sostenibilità, così da evitare che talune trasformazioni possano deteriorare irragionevolmente ed irreparabilmente gli stock ed i connessi servizi ecosistemici delle componenti naturali "suolo" e "acquifero sotterraneo".

Fatta eccezione per specifiche circostanze in cui vi siano diritti soggettivi precostituiti e preesistenti all'apposizione dei vincoli del PTA (ottobre 2009), i divieti imposti nelle aree tutelate sono da intendersi assoluti e inderogabili.

Dalla attenta lettura dell'art. 52 si evince che:

- La Sezione competente esprime parere vincolante per due casistiche ben precise:
 - scarichi di nuovi impianti di depurazione;



- apertura di impianti di allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo;
- I divieti di realizzare opere che modificano il regime naturale delle acque e di cambiamenti dell'uso del suolo si applicano solo nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici come E (contesti rurali e zone agricole), al momento dell'adozione delle predette NTA;
- Nelle altre zone tipizzate non agricole, ma vincolate dal PTA, è necessario prima di realizzare l'attività di costruzione il completamento della rete fognaria connessa all'impianto di depurazione ed è vietato costruire nuove strade urbane ed extraurbane che non siano state previste nello strumento urbanistico generale approvato ante ottobre 2009.

Nel caso l'attività edilizia risultasse non prevista dallo strumento urbanistico comunale, approvato prima del PTA, e sia in contrasto con i divieti, **l'eventuale parere positivo con prescrizioni della Sezione regionale competente è possibile solo per interventi per i quali sia stato dichiarato il pubblico interesse da parte del soggetto competente.**

Detto parere di compatibilità dovrà essere richiesto unicamente in Conferenza di Servizi, previa valutazione, da parte della struttura comunale competente, della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico – edilizia ed alla NTA del PTA.

E' di tutta evidenza che anche in zona E esiste un potenziale diritto edificatorio (0,03 mc per mq - D.M. 1444/1968, salvo rare e particolari norme regionali e/o comunali che comunque devono essere in vigore ante ottobre 2009), così come stabilito dalla norma nazionale oltre che il diritto agli interventi di adeguamento, manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero, rifunionalizzazione e restauro degli immobili esistenti.

Per ragioni di manifesta competenza, l'attività amministrativa della Sezione Risorse Idriche prescinde da valutazioni di conformità tecnico-urbanistica in capo unicamente al Comune e quindi, come già esplicitato nella circolare del 2010, si ribadisce che, relativamente agli interventi edilizi, il Comune è l'Ente titolare del procedimento e disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.

Il Comune pertanto, nell'ambito delle proprie competenze e della propria titolarità in materia edilizia e con l'ausilio degli uffici preposti all'accoglimento delle richieste dei privati cittadini (SUE - SUAP), deve esaminare la documentazione presentata ed effettuare la relativa istruttoria tecnico-amministrativa procedendo anche alla verifica della rispondenza del progetto ai divieti previsti dal PTA.



Ovviamente, le opere edificatorie o le trasformazioni che interessano gli strati superficiali del suolo, consentite in zona E, sono subordinate ai precetti inderogabili previsti dall'art. 52 delle NTA del PTA, finalizzati alla salvaguardia quali-quantitativa dei corpi idrici.

Per ogni attività antropica da avviare nelle zone tutelate dal PTA, per tutte le zonizzazioni urbanistiche, si prevede una verifica di compatibilità con i divieti su definiti.

Quindi, limitatamente alle aree vincolate di cui ai punti precedenti, il titolare dell'istanza deve presentare al Comune, in uno con la pratica edilizia, una esplicita richiesta allo svolgimento di attività in ZPSI a cui dovranno essere allegati:

- Estratto della pianificazione;
- Relazione geologica/idrogeologica per la definizione delle interrelazioni tra l'attività antropica ed i corpi idrici interessati (indagini in situ, ricostruzione litografica e lito-idrografica superficiale, tomografia elettrica);
- Dichiarazione di adempimento ad eventuali interventi di mitigazione ambientale;
- Relazione di verifica di compatibilità con il PTA (stato dei luoghi prima dell'intervento con definizione degli usi in atto, impatto sulla permeabilità dei suoli, impatto sul deflusso e sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, interventi di mitigazione ambientale, eventuali alternative progettuali, verifica del principio dell'invarianza idraulica nell'area di interesse).

Il Comune competente deve altresì valutare la fattibilità di quelle attività che, specificatamente vietate, sono poste in deroga perché comunque previste in altri Piani subordinati al PTA, ma approvati prima di quest'ultimo (nel caso di zone tipizzate diversamente da agricole), ovvero nel caso di zone E, siano comunque previste dalla normativa nazionale.

Appare quindi inequivocabile che, tra le attività sopra citate, non rientra la realizzazione di piscine in zona rurale agricola, essendo una attività che comporta l'esecuzione di lavorazioni espressamente vietate dall'art. 52 e non funzionali all'immobile e/o alla conduzione del fondo destinato ad attività agricola.

Specifica è invece **l'attività agrituristica**.



L'attività agrituristica, infatti, è considerata a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale dell'attività agricolo-zootecnica esercitata in zona agricola dai soggetti aventi titolo.

In particolare, il quadro normativo regionale vigente (L.R. 42/2013) al comma 2 dell'art. 2, recita:

"Sono addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale ... omissis".

La stessa Legge regionale all'art. 4 determina i "Criteri e limiti dell'attività agrituristica" tant'è che al comma 1, dispone puntualmente che:

"La sussistenza della connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo. La prevalenza dell'attività agricola rispetto all'agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile".

Si osserva che per lo svolgimento dell'attività agrituristica è obbligatoria l'iscrizione all'apposito Elenco regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) istituito dalla Regione Puglia.

L'art. 3 della L.R.42/2013 definisce i locali e le attrezzature utilizzabili per le attività agrituristiche individuati fra quelli esistenti nell'azienda agricola che possono essere sottoposti a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, consentendo ampliamenti fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente destinata all'attività.

Nello specifico, il comma 6 dell'art. 3 definisce:

"I locali a uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.662, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, nonché il carattere rurale previsto al comma 3 bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994),



convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, aggiunto dall'articolo 2 del DPR n. 139/1998".

Inoltre, al comma 9 dello stesso art. 3, è ribadito che sono ammesse:

"le piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti", per le quali "si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35 (Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio) ... omissis "

Infine, risulta parimenti fondamentale considerare che le attività di agriturismo, masseria didattica, masseria sociale, insieme ad altre, sono considerate nel D.lgs. n. 228/2001, D.lgs. 99/2004 e ss.mm. ed ii., quali attività di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità esercitate (ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) dall'"*Imprenditore agricolo*", ovvero, dal "*Coltivatore Diretto*" (CD) e/o "*dall'Imprenditore Agricolo Professionale*" (IAP).

Vanno infine esplicitati alcuni aspetti fondamentali autorizzatori per gli **impianti agrivoltaici** con le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica e ricadenti nelle aree all'interno del territorio regionale oggetto di abilitazione o autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Fermo restando le prescrizioni tecniche già evidenziate dalla Sezione competente nella circolare del 2010 e cioè che per interventi di realizzazione di *impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica*, qualora gli stessi ricadano in **ZPSI – Zona A e B o nella fascia tra 100 m e 500 m** a destra ed a sinistra del Canale Principale, in considerazione degli specifici divieti dettati dal PTA, il parere favorevole alla realizzazione è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche e generali:

- Che la struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici sia composta da una serie di strutture metalliche infisse nel terreno (sistema a vitone o battipalo);
- Che la recinzione sia realizzata tramite pali infissi nel terreno senza alcun cordolo di fondazione in c.a., né interrato, né estradossato;
- Che la viabilità di servizio sia realizzata senza effettuare lo scavo di sbancamento;
- Che nella fase di compattazione del materiale per la realizzazione della viabilità oltre che del rinterro degli scavi si ponga attenzione al grado di costipamento da



raggiungersi che consenta un valore di permeabilità idraulica non inferiore a quello del materiale naturale;

- Che sia ridotto il numero delle cabine elettriche, oltre che dei pali, per l'illuminazione del sito, applicando le migliori tecniche disponibili al fine di limitare al massimo gli interventi al suolo;
- Che sia limitata la larghezza della viabilità di servizio alla superficie minima necessaria per attività di manutenzione del campo solare;
- Che sia realizzato un generale inerbimento della zona interessata dall'intervento, al fine di ridurre la velocità di ruscellamento superficiale delle acque;
- Che non ci sia comunque cambio d'uso del terreno mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo;
- Che non sia alterata la permeabilità complessiva del sito interessato dall'intervento;
- Che non sia alterato od ostacolato il regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso) per effetto di opere che creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;
- Che non ci sia contaminazioni della falda per effetto del dilavamento delle acque meteoriche sulle superfici di impianto;
- Che la viabilità di servizio e il rinterro degli scavi siano realizzati con materiale naturale permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato).

Quindi, oltre quanto suddetto, il proponente deve attestare, anche alla luce delle disposizioni di cui alla DGR n. 1863 del 21.11.2025, con cui la Regione Puglia ha adottato il *"Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026"*, la sostenibilità idrica delle installazioni agronomiche da impiantare, correlando la specie vegetali da mettere a dimora al fabbisogno idrico necessario al loro sostentamento, allegando all'istanza specifica relazione denominata *"Piano di Gestione Culturale e delle Risorse Idriche"*, che indichi:

- le fonti di approvvigionamento idrico;
- la tipologia e la modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola delle specie da impiantare;



- il fabbisogno idrico complessivo e stagionale con specifica indicazione delle volumetrie necessarie ed il relativo calcolo di sostenibilità;
- copia dell'autorizzazione in vigore al prelievo di acqua da pozzi e/o Consorzi di Bonifica, correlando la cubatura emunta al fabbisogno necessario al sostentamento delle specie vegetali;
- specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura.

I punti sopra riferiti devono intendersi valutati e soddisfatti per tutta la durata nominale dell'impianto di produzione di energia.

Alla luce delle indicazioni di cui alla DGR n. 1863 del 21.11.2025 si rileva che il sostentamento delle specie vegetali deve essere realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica, evitando la creazione di nuovi punti di prelievo di acque dolci di falda, rilevando ulteriormente che risulta premiale l'approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura.

Il Responsabile di E.Q.

"Compatibilità al Piano di Tutela delle Acque"

ing. Pietro Calabrese

Il Dirigente della Sezione

"Risorse Idriche"

ing. Andrea Zotti